

N. R.G. 2015/739



TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

Sezione Lavoro

R.G. 739/2015

Il Giudice del Lavoro dott. Luca Marzullo,

Letti tutti gli atti di causa;
Esaurita la discussione;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 gennaio 2016 nella causa promossa da

[REDACTED]
Rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore [REDACTED] giusta delega in atti;

Ricorrente

CONTRO

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *p.t.*

Rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] nonché dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in [REDACTED]

Resistente

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., e depositato in data 15 dicembre 2015, si è rivolto al Tribunale di Spoleto, nella propria funzione di Giudice del Lavoro onde ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato in data 8 ottobre 2015 nonché, previo anche accertamento del grave pregiudizio che l'esecuzione del licenziamento può provocare "*nelle more del giudizio ordinario*", l'immediata reintegra del ricorrente, con tutte le conseguenti statuizioni di legge.

Espone, in particolare, il ricorrente:

- di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società resistente a far data dal 1991 e di non aver mai subito alcun provvedimento disciplinare nel corso del rapporto di lavoro, disimpegnando le proprie mansioni dapprima presso la sede di Perugia e, quindi, a far data dal settembre 2013 presso quella di Foligno;
- di essersi recato, nel mese di settembre 2015, presso la Legione Carabinieri di Foligno, ove veniva convocato per rendere le proprie generalità quale persona nei cui confronti vengono svolte indagini a seguito di una querela presentata nello stesso mese di settembre dal sig. Zaccaro per fatti che si sarebbero verificati in un arco temporale compreso tra il 2010 ed il 2013;
- che, proprio per tali fatti, l'azienda resistente ha provveduto dapprima in data 17 settembre 2015, a muovere la contestazione di addebito disciplinare e, quindi, a comminare la massima sanzione espulsiva in data 8 ottobre 2015, ritenendo definitivamente leso il vincolo fiduciario, disattendendo le giustificazioni addotte dal sig. [REDACTED]

Decreto di rigetto n. cronol. 203/2016 del 01/02/2016
RG n. 739/2015

1.1. A fondamento della propria domanda il ricorrente espone, in punto di *fumus boni iuris*, l'illegittimità della sanzione (i) per la tardività della contestazione, stante la distanza del provvedimento espulsivo dai fatti contestati, (ii) per l'insussistenza del fatto contestato.

Sotto tale profilo, il ricorrente ha recisamente negato di aver pronunciato frasi, parole od epiteti di qualsivoglia genere offensivi della sfera sessuale del [REDACTED] anche in ragione della diversità delle mansioni svolte e della rarità dei momenti di contatto tra loro che avrebbero ridotto fortemente le stesse occasioni in cui tali offese avrebbero potuto essere proferite; alcuna prova vi sarebbe, dunque, del fatto contestato – e dunque illegittima sarebbe la determinazione di disattendere e non valorizzare le giustificazioni rese – sia perché nelle dichiarazioni acquisite nel corso dell'istruttoria non sarebbero riportati episodi specifici relativi alla posizione del ricorrente sia, ancora, perché non si sarebbe dato neanche corso al richieste confronto tra l'odierno ricorrente ed il sig. [REDACTED]

Il licenziamento sarebbe, altresì, illegittimo, prosegue il ricorrente, per (iii) l'assenza di proporzionalità tra il fatto contestato, ove ritenuto effettivamente sussistente, nonché (iv) stante la previsione della contrattazione collettiva di riferimento che, a tutto voler concedere, per tali fatti, che non sarebbero comunque connotati dal carattere di gravità, prevede la sanzione conservativa; ciò anche in considerazione dell'assenza di una pronuncia irrevocabile di condanna, la sola che avrebbe esattamente consentito l'adozione di una così radicale determinazione.

Sotto il differente requisito del *periculum in mora* il ricorrente evidenzia che la valutazione di illegittimità del licenziamento sarebbe eventualmente presidiata dalla tutela reale e che, proprio per effetto del licenziamento, lo stesso non percepisce lo stipendio, avendo la propria moglie e due figli a carico.

Specifica, in proposito, il sig. [REDACTED] che attualmente il proprio nucleo familiare può contare unicamente sul reddito della propria moglie, la quale percepisce uno stipendio mensile netto di € 1.300,00, con il quale occorre far fronte, oltre alle spese di ordinaria amministrazione, al pagamento delle rate di un mutuo per € 100.000,00, con il pagamento di rate mensili attualmente (e per i primi cinque anni di contratto) di € 592,00, successivamente destinate ad aumentare; a tali aspetti si aggiunge il grave pregiudizio che il ricorrente è tenuto a subire a causa dell'illegittimo licenziamento atteso che lo stesso è disoccupato, con difficoltà di reperire occupazione a causa dell'età, e versa in gravissime condizioni economiche.

Da tali fatti, le richieste sinteticamente compendiate all'inizio del presente paragrafo.

1.2. Si è costituita la resistente che, oltre a ribadire la fondatezza e la bontà delle proprie determinazioni – così contestando la sussistenza del *fumus boni iuris* – ha, in via preliminare, contestato, l'erroneità della scelta processuale sia in considerazione della sua ritenuta incompatibilità con il rito specificamente approntato dalla L. 92/2012, sia, più in generale, per l'assenza del *periculum in mora* da valutarsi con particolare rigore, anche in considerazione dell'avvenuta percezione della somma di € 30.816,04 a titolo di TFR in conseguenza della cessazione del rapporto; mette conto evidenziare sin da ora che il ricorrente non ha contestato l'avvenuta percezione di tali somme riferendo, nel corso dell'udienza, che le stesse sarebbero già impegnate in altre spese.

2. Evidenti ragioni anche di ordine sistematico impongono di principiare dalla disamina dell'eccezione riguardanti la scelta processuale e la sussistenza del requisito del *periculum* che alla prima questione, in qualche modo, si lega.

Come noto, la legge n. 92 del 28.6.2012 “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*”, ha modificato profondamente la disciplina dei licenziamenti, riscrivendo completamente l'art. 18 St. lav.

Non rilevano, in questa sede, le successive modifiche normative introdotte per effetto del susseguirsi di ulteriori provvedimenti legislativi; si osserva, tuttavia, che la novella sostanziale è integrata e completata da una riforma processuale – applicabile al caso di specie – con cui è stato coniato un nuovo rito veloce per la trattazione di tutte le azioni di impugnativa di licenziamenti rientranti nell'area di applicazione del nuovo articolo 18 St. lav.

Tale rito, come noto, è strutturato in due fasi: la prima, sprovvista di preclusioni e decadenze ed avviabile con un atto avente i requisiti essenziali previsti dall'art. 125 c.p.c. in luogo di quelli dell'art. 414 c.p.c., è definita dal Giudice, fissata l'udienza entro 40 giorni dal deposito del ricorso ed all'esito di una

trattazione e di un'eventuale istruttoria priva delle formalità non essenziali al contraddittorio, adottando un'ordinanza sommaria provvisoriamente esecutiva e non interinalmente sospendibile; la seconda, consistente in un giudizio di opposizione a cognizione piena sulla materia del contendere, deve essere introdotta entro 30 giorni dalla comunicazione della definizione della prima fase.

Inoltre, il rito in questione è obbligatorio e non disponibile dalle parti – e da ciò, appunto, l'argomento da taluno ipotizzato del carattere esclusivo e vincolato di tale opzione processuale –, in quanto, a differenza di ipotesi analoghe contemplate dal nostro ordinamento (artt. 702 *bis* c.p.c.), la *ratio* dichiarata della sua introduzione (cfr. comma 1 lett. c. art. 1 della legge 92/12) è proprio quella di assicurare una definizione celere della controversia nell'interesse di entrambe le parti, così tutelando il diritto del lavoratore a riallacciare celermente il rapporto (di norma mezzo essenziale per il suo sostentamento) e il diritto del datore di lavoro ad ottenere certezze sulla consistenza dell'organico aziendale e a contenere un risarcimento del danno che, seppure in casi oramai limitati, assume una consistenza direttamente proporzionale alla durata del processo.

In questo nuovo assetto, nonostante l'avviso contrario pure sostenuto, la tutela cautelare prevista dall'art. 700 c.p.c. – la cui operatività presuppone l'inesistenza di rimedi tipici della stessa natura – permane astrattamente accessibile: non può quindi condividersi l'assunto di parte resistente laddove ravvisa il carattere obbligatorio di tale regime processuale.

Ed invero, il rito speciale, per quanto celere, non ha certo rango cautelare, in quanto è idoneo a produrre una statuizione di merito suscettibile di passare in giudicato e per accedervi non è richiesta la dimostrazione proprio del *periculum in mora*; inoltre l'assenza del suo carattere opzionale riconduce tale procedura pur sempre nell'ambito del rito del lavoro, di talché lo stesso non può considerarsi sostitutivo del, differente, rimedio cautelare.

Del resto, l'assenza di una ipotesi di incompatibilità tra il procedimento *ex* art. 1 comma 48 l. 28 giugno 2012 n. 92 e il procedimento *ex* art. 700 c.p.c. è confermata dalla considerazione logica, prim'ancora che giuridica, per cui non è impossibile ipotizzare astrattamente l'esistenza di situazioni in cui, anche nel tempo necessario a far valere il diritto con il rito Fornero, questo possa essere minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Ciò nondimeno, la valutazione di tale requisito e, con esso, della stessa accessibilità al rimedio, subisce un inevitabile riposizionamento.

2.1. Come correttamente rilevato nella giurisprudenza di merito (cfr. sul punto Trib. Perugia, 20 gennaio 2014, Giud. Medoro), in conformità all'art. 24 Cost., infatti, anche la materia dei licenziamenti deve contemplare “un suo momento cautelare” (Corte Cost., 326/1997) così che non può essere esclusa in radice la necessità di un provvedimento cautelare anticipatorio dell'ordinanza di merito, ma è inevitabile che il naturale spazio di applicazione di questo tipo di azione è destinato a ridursi fortemente, «...dovendosi verificare il rischio concreto ed effettivo di una vanificazione del diritto vantato rispetto ad un giudizio che ha un percorso semplificato e molto accelerato...».

Del resto, **solo una qualificata urgenza**, tale cioè da non potere attendere neppure i ristretti tempi necessari all'emissione dell'ordinanza prevista dall'art. 1, comma 51, della legge 92/2012 potrebbe giustificare – *unicum* nel nostro ordinamento – l'apposizione del primo tassello di un giudizio potenzialmente composto da una concatenazione di ben sei distinte fasi processuali di cui tre a cognizione sommaria (700, reclamo al Collegio, fase sommaria del giudizio celere, opposizione a cognizione piena, reclamo alla Corte d'Appello, giudizio di legittimità dinanzi alla S.C.).

Se così è, occorre, dunque, procedere ad una attenta valutazione del pregiudizio allegato dalla parte ricorrente e che, nel caso in esame, conduce al rigetto del ricorso, in effetti, proprio in considerazione della manifesta carenza del requisito del *periculum in mora* necessario ad ottenere la tutela cautelare atipica prevista dall'art. 700 c.p.c.

2.1.2. Nella fattispecie in esame, il sig. [REDACTED] ha dedotto di non potere attendere l'esito del giudizio di merito, necessitando di una reintegra urgente nel posto di lavoro in quanto versa in gravissime condizioni economiche, avendo a carico la propria moglie ed i figli, anche in considerazione del fatto che deve far fronte al pagamento delle rate di mutuo, allo stato attuale del valore di € 592,00.

Ciò nondimeno, è lo stesso ricorrente a dare atto che la propria moglie percepisce attualmente un reddito nella misura di € 1.300,00 netti; il ricorrente ha inoltre percepito – non risultando contestata

Decreto di rigetto n. cronol. 203/2016 del 01/02/2016
RG n. 739/2015

nel corso dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa – il trattamento di fine rapporto per l'importo netto di € 30.816,04 (cfr. doc. 20 fascicolo di parte resistente versato in atti).

Ebbene, la sussistenza di risorse ulteriori rappresentate sia dall'avvenuta percezione del TFR sia, soprattutto, dalla presenza di un altro reddito familiare dell'importo di € 1.300,00 riferito dallo stesso ricorrente, non consente di ravvisare nel caso di specie quella urgenza qualificata poc'anzi accennata.

A tale ultimo proposito, deve osservarsi che non può comunque ritenersi sufficientemente circostanziato l'argomento di parte ricorrente secondo cui il TFR percepito sarebbe già "impegnato" in altre spese: ed infatti di tali ulteriori impegni, della loro natura ed entità, non viene fornita adeguata dimostrazione tenuto di talché rimane unicamente acquisita l'avvenuta percezione di una somma che, salva ed impregiudicata ogni valutazione in punto di *fumus boni iuris* in punto di legittimità del licenziamento (che avrebbe comunque necessitato il compimento di una attività istruttoria), non consente di ritenere sussistente il requisito in analisi.

Ancora, non è in discussione il fatto che il licenziamento possa determinare un pregiudizio nei confronti della persona; ma, quand'anche si volesse ritenere ravvisabile la sussistenza del requisito del *periculum in mora in re ipsa* e cioè nel fatto stesso dell'illegittimo – a causa dell'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro anche in ragione della irreparabilità di alcuni danni così provocati, quali il mantenimento delle relazioni personali instaurate sul posto di lavoro, la compromissione della dignità del dipendente e della possibilità di incrementare la sua professionalità, danni tutti che divengono particolarmente apprezzabili e via via più intensi con il trascorrere del tempo e che si incrementano con la durata del processo destinato alla tutela dei diritti lesi (cfr. in tal senso Trib. Milano 01 aprile 2014, in www.insexplorer.it) – ciò nondimeno, è convinzione dello scrivente che la sussistenza di detto requisito, al fine di consentire l'accesso ad una procedura ancor più spedita, vada accertata con particolare severità, sì da ritenere la sussistenza in quelle ipotesi eccezionali in cui il compendio di interessi, di prima grandezza e di carattere personalistico, sia sottoposto ad un pregiudizio la cui gravità ed irreparabilità è destinata ad aumentare più che proporzionalmente col crescere del ritardo della tutela invocata, e che reclama perciò una protezione immediata, che i tempi, ancorché brevi, imposti dal rito stabilito dalla l. n. 92/2012 non potrebbero sicuramente garantire (cfr. sul punto, Trib. Ravenna, 13 maggio 2013, in www.insexplorer.it).

Siffatta conclusione è oggi imposta, non solo e non tanto dalla mancato accoglimento di un'accezione del pregiudizio intesa quale connotazione intrinseca derivante dal mero fatto del licenziamento, ma dalla necessità di individuare una linea di demarcazione tra due riti – quello cd. Fornero e quello cautelare – uno dei quali (quello cautelare, appunto) rimane pur sempre connotato dal carattere di residualità; va da sé che detta linea di confine non può non essere rappresentata dalla necessità che sia allegata la sussistenza di un pericolo di verificazione di un danno non riparabile così imminente da non potere consentire l'attesa dei tempi, pur compatibilmente con il carico del ruolo, comunque ristretti previsti per la trattazione del rito speciale.

A ciò si aggiunge, poi, il rilievo temporale rappresentato dal fatto che a fronte di un provvedimento disciplinare comminato in data 8 ottobre 2015, la sua impugnazione è avvenuta il successivo 29 ottobre 2015, ed il ricorso è stato depositato il successivo 15 dicembre 2015: una scansione temporale indubbiamente celere ma assolutamente compatibile con la proposizione del ricorso ai sensi della L. 92/2012 e con i tempi in cui fisiologicamente il Tribunale definisce sommariamente un procedimento ai sensi della citata fonte normativa.

Da quanto sopra, non può che conseguire il rigetto del ricorso – assorbita ogni considerazione sul *fumus boni iuris* – per difetto di *periculum in mora*, non essendo neanche possibile addivenire alla conversione del rito, comunque non richiesta, stante proprio la compatibilità tra i due rimedi e l'assenza di riferimenti normativi in tal senso che, non consentono l'applicazione analogica degli artt. 426 c.p.c., 427 c.p.c., da un lato, e dal D. gs. 150/2011 dall'altro.

3. Le spese non possono che seguire il principio di soccombenza, stante la formulazione dell'art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis c.p.c., 700 c.p.c.

Decreto di rigetto n. cronol. 203/2016 del 01/02/2016
RG n. 739/2015

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta** il ricorso;
- Condanna** il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 800,00 oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Spoleto, li 29 gennaio 2016

Il Giudice del Lavoro
(*dott. Luca Marzullo*)